

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Licenziamento ind.- impugnativa proposta dal difensore unitamente al tentativo (allora obbligatorio ex art. 410 c.p.c.) di conciliazione - ammissibilità - questioni in ordine alla procura.

Nell'ipotesi di impugnativa stragiudiziale di licenziamento proposta unitamente al tentativo di conciliazione , tempestivamente, da parte del difensore munito di procura scritta, ma non portata a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di cui all' art. 6 l. 604/66 (termine immutato con la l. sul collegato lavoro) , al quale non sia stato notificato entro lo stesso termine il ricorso giudiziario, non costituisce causa di improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza dal potere di impugnare, qualora il difensore, nell'atto di impugnativa stragiudiziale contenuta nella richiesta del tentativo di conciliazione abbia fatto riferimento ad una procura già rilasciata tale da rendere l'atto riferibile al lavoratore.

**Tribunale di Napoli, sezione lavoro, sentenza del n. 22390 del
19.11.2012**

...omissis...

OGGETTO: impugnativa di licenziamento e richiesta di differenze retributive
Conclusioni: come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 9-7-2010 la ricorrente esponeva:

- di essere stata dipendente della convenuta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e carattere subordinato dal 5-9-2008 al 7-12-2009, in qualità di impiegata e svolgendo mansioni di segreteria; che era stata regolarmente inquadrata nel livello 4° del CCNL del settore Commercio/Servizi; che aveva osservato l'orario precisato in ricorso, percependo la retribuzione riportata nelle buste paga allegate al ricorso; che il rapporto era cessato allorché la convenuta, con telegramma del 7-12-2009 pervenuto il successivo giorno 12 aveva comunicato il licenziamento, senza contestuale indicazione dei motivi; che al telegramma aveva fatto seguito una raccomandata pervenuta il successivo giorno 15 avente ad oggetto "licenziamento per giustificato motivo oggettivo" ravvisandosi nelle esigenze organizzative (*criteri di contenimento dei costi che avevano reso la posizione della ricorrente in esubero*) il motivo del recesso; la società deduceva di non avere possibilità di collocare la ricorrente a mansioni equivalenti o inferiori a quelle svolte e si impegnavano a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso; la ricorrente lamentava di non avere percepito alcuna somma a [redacted] la detta indennità sostitutiva del preavviso; deduceva di avere impugnato il licenziamento con atto del difensore e contestava in questa sede la sussistenza delle ragioni poste a fondamento del licenziamento; osservava che la convenuta non aveva assolto l'onere del

"repechage" e che aveva proceduto, al contrario, ad una nuova assunzione dopo il suo licenziamento; rappresentava che la convenuta aveva alle sue dipendenze meno di 15 lavoratori al momento del licenziamento e concludeva, accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato, per la condanna della convenuta a riassumere la ricorrente ovvero a risarcirle il danno nella misura massima possibile; chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.149,17 a titolo di TFR e di euro 1236,52 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; oltre alla condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.

La convenuta si costituiva, deducendo l'improcedibilità della domanda, in quanto il licenziamento non risultava tempestivamente impugnato dalla ricorrente, ma soltanto vi era una richiesta di tentativo di conciliazione, sottoscritta da un legale privo di procura (alcun riferimento alla procura rilasciata vi era nell'atto). Nel merito, deduceva la legittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente, che peraltro era venuta meno all'onere di sufficientemente deduzione e allegazione delle posizioni lavorative in cui ella poteva essere utilizzata dalla convenuta. Contestava i conteggi relativi al trattamento di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso. Concludeva per il rigetto dell'impugnativa del licenziamento, dichiarandosi pronta a saldare il credito relativo a TFR e ISP.

Svolta attività istruttoria, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 20-9-2012 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in atti.

L'impugnativa del licenziamento proposta dalla ricorrente appare priva di fondamento, mentre, accertato il suo diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso, va condannata la convenuta al relativo

pagamento.

Preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla decadenza asseritamente maturata e la conseguente inoppugnabilità del licenziamento.

L'impugnativa, nel caso in esame, è stata proposta unitamente con la convocazione per il tentativo di conciliazione, tempestivamente da parte dell'avv. Quintieri per conto della ricorrente. Ritiene il giudicante che l'eccezione formulata dalla convenuta sia infondata.

In materia, più volte la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "all'impugnativa del licenziamento (L. n. 604 del 1966, ex art. 6), che costituisce un atto giuridico (non negoziale) unilaterale tra vivi a carattere patrimoniale, si applicano le norme sui contratti in quanto compatibili. E' quindi ammissibile l'impugnativa mediante un rappresentante investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta; mentre deve escludersi la retroattività della ratifica dell'impugnativa fatta dal rappresentante senza poteri. Conseguentemente anche la preventiva specifica procura o la successiva ratifica, cui è equiparata la proposizione del ricorso giudiziario con cui è impugnato il recesso datoriale, devono essere portate a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza applicabile all'impugnativa del licenziamento". (v. Cass. 20/6/2000 n. 8412, Cass. 7/10/1999 n. 11178, Cass. 4/3/1998 n. 2374, Cass. 1/9/1997 n. 8262). In particolare è stato anche precisato che "in ipotesi di impugnativa proposta dal difensore munito di procura scritta, ma non comunicata entro il suddetto termine al datore di lavoro, al quale nello stesso termine neppure sia stato notificato il ricorso giudiziale, se è necessario l'accertamento della anteriorità del rilascio della procura rispetto all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento, tale anteriorità non può essere esclusa sol perché la procura non sia stata rilasciata in forma autentica, spettando in tal caso al giudice di indagare se la data della stessa possa ritenersi certa in relazione al

verificarsi di altro fatto da cui possa evincersi in modo certo l'anteriorità del documento, come previsto dall'art. 2074 cod. civ." (v. Cass. 20/8/1996 n. 7651).

Nel caso di specie, nella comunicazione del tentativo di conciliazione è contenuta l'impugnativa del licenziamento ed il difensore fa riferimento ad una procura già rilasciata, in modo tale da rendere l'atto riferibile all'odierna ricorrente.

Quanto alla legittimità del licenziamento, adottato con gli atti già ricordati, deve osservarsi quanto segue.

Compito del giudice in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quello di verificare la correttezza della procedura seguita dal datore di lavoro, nell'individuazione delle cause del licenziamento e dell'osservanza della forma prevista dalla procedura prevista dalla legge.

I limiti entro i quali tale valutazione deve essere effettuata sono segnati dal consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la necessità di riassetto organizzativo, tramite riduzione del personale collegata a un evento sfavorevole e non contingente, imminente sulla normale attività produttiva, integra un giustificato motivo oggettivo di licenziamento che non è sindacabile dal giudice nei suoi criteri di congruità e opportunità, trattandosi di scelta espressiva della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost., spettando invece al giudice il solo controllo della reale sussistenza e non pretestuosità del motivo addotto.

Ciò detto, ritiene il giudice che la soppressione del posto occupato dalla ricorrente per effetto della decisione dettata da esigenze organizzative dalla convenuta e la impossibilità di attuale utilizzazione della ricorrente in altre similari occupazioni in settori della stessa azienda costituisca giustificato motivo oggettivo di licenziamento (ex art. 3 legge n. 604 del 1966).

A tale affermazione conducono il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e dei

del 1966).

A tale affermazione conducono il contenuto delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti prodotti dalla convenuta. I testi indotti hanno confermato che la convenuta aveva subito un calo di commesse e che i compiti ordinariamente svolti dalla ricorrente erano stati ripartiti sui dipendenti all'epoca già in servizio; hanno, altresì, confermato che D'Alessio, ossia la persona assunta dalla convenuta in epoca successiva o prossima al licenziamento, era stata assunta con qualifica e compiti diversi da quelli della ricorrente ed aveva il compito di avviare il *call center* presso la sede operativa della società ossia in luogo differente rispetto a quello di svolgimento della prestazione della ricorrente; dette mansioni non potevano essere svolte dalla ricorrente sia per la necessità di conoscenze specifiche (che la ricorrente non ha dedotto di possedere), sia perché il compito da parte

[REDACTED]

Le ulteriori domande formulate dalla ricorrente possono trovare accoglimento, nei limiti che si vanno ad esporre.

Incontestato, infatti, che il rapporto è cessato per iniziativa del datore di lavoro, consegue l'affermazione del diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità dovuta per il mancato rispetto del periodo di preavviso; per la determinazione del "quantum", pacifica l'applicazione del C.C.N.L., deve farsi riferimento alla previsione di cui all'art. 137 dello stesso; ne risulta un credito a tale titolo di complessivi € [REDACTED].
Compete, infine, il trattamento di fine rapporto, essendo tale diritto previsto indistintamente per tutti i lavoratori dall'art. 2120 cod. civ. e dalla legge n. 297/1982 e non essendo emersa la prova della corresponsione dello stesso.